

# COMUNE DI MANTA

## PROVINCIA DI CUNEO

### SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO:**

**Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2026 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

### **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

#### **1. Premessa**

Il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 in data 23/12/2025, con i relativi allegati, tra cui quelli dimostrativi degli equilibri di bilancio.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 21/04/2026 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 729.934,52 così composto:

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                                          |                   |
| Fondo crediti di dubbia e difficile esazione                      | 97.824,12         |
| Fondo obiettivi di finanza pubblica                               | 7.832,00          |
| Altri accantonamenti                                              | 23.919,32         |
| <b>Totale parte accantonata</b>                                   | <b>129.575,44</b> |
| <b>Parte vincolata</b>                                            |                   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili               | 46.637,70         |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                | 126.414,41        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                      |                   |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                          | 14.014,96         |
| Altri vincoli (destinazione socio-assistenziale, monetizzazioni)  | 13.506,30         |
| <b>Totale parte vincolata</b>                                     | <b>200.573,37</b> |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti</b>                   | <b>8.512,59</b>   |
| <b>Totale parte disponibile (per differenza)</b>                  | <b>391.273,12</b> |

#### **2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento**

La disciplina degli equilibri di bilancio è stata profondamente modificata con l'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili. L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

### **3. L'assestamento generale di bilancio**

L'assestamento generale di bilancio è disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

### **4. Le verifiche interne**

A seguito dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

#### **4.1 Equilibrio della gestione dei residui**

I residui al 1° gennaio 2026 sono stati ripresi dal rendiconto 2025, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26/03/2026).

Per quanto riguarda l'andamento della riscossione dei residui nel 2026 si richiama il prospetto allegato "Situazione dei residui (Esercizio 2026)".

Si evidenzia una piccola sfasatura temporale tra riscossioni e pagamenti, tipica della tipologia delle poste iscritte in entrata e in spesa. Si prevede, comunque, ragionevolmente, un andamento equilibrato di riscossioni e pagamenti alla data del 31/12/2026.

## **4.2 Equilibrio della gestione di competenza**

Il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi non sono emerse situazioni ovvero intervenute norme che comportino una modifica degli equilibri suddetti.

Si richiama lo schema allegato alla deliberazione consiliare di verifica degli equilibri di bilancio.

## **4.3 Equilibrio nella gestione di cassa**

Il fondo iniziale di cassa alla data del 01/01/2026 ammontava a €. 605.223,72.

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 50.000,00, ad oggi non utilizzato.

Il Comune di Manta non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo, come risultato dall'allegato "Prospetto per il controllo della cassa (Esercizio 2026)". Si evidenzia che la realizzazione di opere pubbliche, finanziate con fondi statali e/o regionali, comporta una inevitabile sfasatura tra il momento del pagamento delle fatture e l'acquisizione dei contributi, a seguito di rendicontazione.

## **4.4 Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.3<sup>1</sup> ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

### **Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione**

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €.97.824,12.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2025, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

### **Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione**

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 56.104,00.

In sede di assestamento non risulta necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio 2026 – 2028.

## **4.5 Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)<sup>2</sup>**

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

---

<sup>1</sup> Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

<sup>2</sup> Se ricorre il caso

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che non sussistono debiti fuori bilancio.

#### **5. Adozione provvedimenti di riequilibrio**

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si evidenzia la sussistenza degli equilibri di bilancio senza necessità di provvedimenti specifici.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, non derivano dalla necessità di garantire l'equilibrio di bilancio, ma derivano dall'operazione di verifica analitica delle poste di entrata e di spesa.

#### **6. Risultato di amministrazione**

Il risultato di amministrazione, accertato con il rendiconto dell'esercizio 2026 pari a € 729.934,52, è stato al momento utilizzato per € 25.846,61 relativamente alla quota vincolata, per € 8.512,59 per la quota relativa all'avanzo destinato agli investimenti e per € 158.534,63 per la quota di avanzo libero.

Sulla base di quanto sopra evidenziato si attesta che permangono gli equilibri di bilancio, senza necessità di provvedimenti specifici.

Manta, 10/07/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Renato Pagliero)